

COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

(articolo 1 comma 639 Legge n. 147/2013)

INDICE

NORME DI INTERESSE GENERALE	4
Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 2: FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	4
Articolo 3: IL TRATTAMENTO DEI DATI	5
Articolo 4: VERSAMENTO MINIMO.....	5
Articolo 5: COMPENSAZIONE	5
Articolo 6: ENTRATA IN VIGORE E RINVIO	6
Articolo 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIE	6
SEZIONE DEDICATA ALLA TASSA SUI RIFIUTI.....	7
CAPO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTO PASSIVO E OGGETTO DELL'IMPOSTA	7
Articolo 8: GESTIONE DEI RIFIUTI.....	7
Articolo 9: DEFINIZIONE DI RIFIUTO E RELATIVA CLASSIFICAZIONE.....	7
Articolo 10: SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	11
Articolo 11: PRESUPPOSTO	12
Articolo 12: SOGGETTI PASSIVI	13
Articolo 13: DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	13
Articolo 14: PRESUNZIONE SEMPLICE DI IMPOSIZIONE	13
Articolo 15: AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO	14
Articolo 16: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	16
Articolo 17: TRIBUTO GIORNALIERO	17
Articolo 18: ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	17
CAPO II – SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.....	17
Articolo 19: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	17
CAPO III – SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.....	18
Articolo 20: DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E COPERTURA DEI COSTI	18
Articolo 21: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF).....	19
CAPO IV – SISTEMA TARIFFARIO, RIDUZIONI ED ESENZIONI	19
Articolo 22: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	19
Articolo 23: UTENZE DOMESTICHE	20
Articolo 24: UTENZE NON DOMESTICHE.....	21
Articolo 25: ESENZIONI E RIDUZIONI	22
Articolo 26: CUMULO DI RIDUZIONI	23
Articolo 27: MANIFESTAZIONI ED EVENTI.....	23
Articolo 28: RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO.....	24
Articolo 29: RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	25
Articolo 30: AUTONOMO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANE DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	25

Articolo 31: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO	26
Articolo 32: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	27
CAPO V – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA, RAPPORTI CON L'UTENZA E ATTIVITA' ACCERTATIVA	28
Articolo 33: SOGGETTO ATTIVO	28
Articolo 34: SOSTITUZIONE DEL COMUNE AI SOGGETTI PASSIVI	29
Articolo 35: DECORRENZA, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	29
Articolo 36: DICHIARAZIONE TA.RI.	30
Articolo 37: CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE	31
Articolo 38: VERSAMENTO	32
Articolo 39: RICHIESTE, RECLAMI E RETTIFICA IMPORTI ADDEBITATI	32
Articolo 40: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	33
Articolo 41: SANZIONI	34
Articolo 42: INTERESSI	35
Articolo 43: DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	36
Articolo 44: RISCOSSIONE COATTIVA	36
Articolo 45: RIMBORSI	37
Articolo 46: CONTENZIOSO	37
Articolo 47: ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	38
Articolo 48: DISPOSIZIONI FINALI	38

NORME DI INTERESSE GENERALE

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI) nel territorio del Comune di Soave.
2. La TA.RI. ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa a natura corrispettiva di cui al comma 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TA.RI. nel Comune di SOAVE, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Si specifica fin d'ora che, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La TA.RI. si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 2: FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune di SOAVE designa il "funzionario responsabile", cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In mancanza di nomina rituale s'intende funzionario responsabile della TA.RI. per analogia iuris, la figura apicale dell'Area Tributi. Il Funzionario Responsabile della TA.RI. ha altresì la rappresentanza in giudizio dell'Ente per le controversie della TA.RI, concorrente con quella del Sindaco.
3. Il Titolare delle Funzioni di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) dell'Area Tributi, con apposita determinazione, può delegare opportuno funzionario dell'unità organizzativa da egli diretta a sottoscrivere e a presentare l'impugnazione quale assistente tecnico dell'Ente locale, ai sensi dell'art. 15, c. 2 – bis, del D. Lgs. n. 546/92.
4. L'eventuale procura a difensore abilitato deve essere sottoscritta dal Sindaco o dalla figura apicale dell'Area Tributi e autenticata dallo stesso difensore.

Articolo 3: IL TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è processo indispensabile per la corretta applicazione della TA.RI. e per le conseguenti elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati sarà conforme al D.lgs. n. 51 del 2018, dedicato alla complessiva disciplina del trattamento di dati personali e contenente i principi generali di regolamentazione della materia e disposizioni di dettaglio nei vari settori in cui si può articolare il trattamento dei dati personali. La nuova normativa supera e sostituisce in gran parte quella contemplata nel Codice sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati in modalità digitale in via del tutto riservata dal Comune di SOAVE.

Articolo 4: VERSAMENTO MINIMO

1. Non sono dovuti versamenti fino all'importo minimo di Euro 5,00.
2. Detto importo s'intende riferito alla somma complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 5: COMPENSAZIONE

1. Il contribuente ha facoltà di compensare le somme "a credito" con quelle "a debito" del Comune di SOAVE, anche per annualità differenti, nonché le somme dell'I.M.U. e della TA.RI. con quelle relative ad altri tributi comunali, con riferimento sia alla stessa annualità d'Imposta che ad annualità differenti.
 2. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve tassativamente presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'importo a debito, istanza in carta semplice.
 3. Non è ammessa la compensazione tra tributi dello Stato con quelli di competenza del Comune di Soave, in quanto l'effetto compensativo non è garantito.
-
1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2024, ai sensi del comma 767 art. 1 della Legge 160/2019. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
 2. Dalla data di cui al comma 1, è abrogato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).

3. Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione viene inviato al ministero dell'economia e delle finanze, in adempimento degli obblighi di invio di cui all'art. 13, commi 13 – bis e 15, D.L. 201/2011 (come conv.) e dell'art. 1 commi 762 e 767 della Legge 160/2019.
4. Del presente regolamento viene resa pubblicità–notizia mediante pubblicazione nel sito web comunale e tramite altro strumento ritenuto idoneo, ai sensi dell'art. 5 della L. 212/2000 “Statuto dei diritti del Contribuente” e nello spirito dell'art. 10, c. 2, lett. a) del D.L. 35/2013.

Articolo 6: ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

5. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2024, ai sensi del comma 767 art. 1 della Legge 160/2019. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
6. Dalla data di cui al comma 1, è abrogato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).
7. Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione viene inviato al ministero dell'economia e delle finanze, in adempimento degli obblighi di invio di cui all'art. 13, commi 13 – bis e 15, D.L. 201/2011 (come conv.) e dell'art. 1 commi 762 e 767 della Legge 160/2019.
8. Del presente regolamento viene resa pubblicità–notizia mediante pubblicazione nel sito web comunale e tramite altro strumento ritenuto idoneo, ai sensi dell'art. 5 della L. 212/2000 “Statuto dei diritti del Contribuente” e nello spirito dell'art. 10, c. 2, lett. a) del D.L. 35/2013.

Articolo 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune di SOAVE continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità e per i previgenti tributi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempreché non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

SEZIONE DEDICATA ALLA TASSA SUI RIFIUTI

CAPO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTO PASSIVO E OGGETTO DELL'IMPOSTA

Articolo 8: GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento secondo i criteri introdotti dal D. Lgs. 116/2020 e costituisce servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa all'interno del territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle norme del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex deliberazione di C.C. n. 19/2001, in quanto compatibili con la nuova normativa, altrimenti, da ritenersi abrogate.

Articolo 9: DEFINIZIONE DI RIFIUTO E RELATIVA CLASSIFICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs 116/2020, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono:
 - simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati **nell'allegato L-quater**
 - E prodotti dalle attività riportate **nell'allegato L-quinquies** del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
3. I rifiuti urbani **non includono** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184 comma 3 del d.lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

5. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovoprodotto);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto

che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventili hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,

areepubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia ingenerale.

Articolo 10: SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, elencate

all'art. 185 del D. Lgs. 152/2006;

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o

ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117/2008.

Alcuni dei "rifiuti" esclusi dal campo di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 restano sottratti da ogni altra forma di disciplina; altri, invece, sono sottoposti a specifiche normative che ne disciplinano l'eliminazione in modo specifico, cui si rimanda.

Articolo 11: PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

Articolo 12: SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque **possieda o detenga** a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 13: DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate presenti nella banca dati del Comune e derivanti dai precedenti regimi di prelievo.
2. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'art. 36 del presente Regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50.

Articolo 14: PRESUNZIONE SEMPLICE DI IMPOSIZIONE

1. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. La presenza di arredo oppure l'attivazione **anche di uno solo** dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione *iuris tantum* dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di

rifiuti.

2. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di "attività" nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubblica autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 15: AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI:

a) Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, per esempio:

- le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva e palestre, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- fabbricati danneggiati, non agibili e le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi, anche se sostituiti da segnalazioni o comunicazioni comunque denominate di cui agli istituti di semplificazione amministrativa previsti dalla legge, per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative (per esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze);
- per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree

visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, limitatamente alle superfici dove si svolgono le funzioni religiose;

b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

c) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

d) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

e) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;

f) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

2. La tassa rifiuti non si applica a:

a) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

b) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. A tal fine viene considerato inagibile ed inabitabile l'immobile conforme ai requisiti posti all'articolo 17 "IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI" del regolamento I.M.U.;

c) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

3. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445 del 28 dicembre 2000.
 4. Nei soli casi previsti alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15, la dichiarazione contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, dovrà essere corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile, che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità. La documentazione presentata ai fini della riduzione I.M.U. avrà valenza anche per l'applicazione dell'esenzione in questione.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 16: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa annua commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R del 27.04.1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata per anno solare sulla base del MTR di cui alla Delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), trasmesso all'Ente territorialmente competente per la validazione e successivamente inviato, per la relativa approvazione, ad ARERA, unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale, sulla base del Piano finanziario entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove

necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 17: TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.

2. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 60%

4. Nel caso di occupazione o detenzione temporanea, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di SOAVE e previo contatto con l'Ufficio Tributi.

Articolo 18: ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, in quanto oggetto di specifico trasferimento dello Stato.

CAPO II – SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Articolo 19: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si svolge secondo le norme della legge regionale del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 e dei provvedimenti attuativi.

2. Le funzioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale del Veneto n. 52/2012 sono svolte, nell'ambito territoriale di cui fa parte il Comune di Soave, dal Consiglio di Bacino Verona Nord, individuato quale Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

3. Nell'ambito dell'organizzazione stabilita dall'ETC, il Comune di Soave gestisce, tra l'altro, le attività relative al prelievo destinato al finanziamento del servizio ai sensi dell'art. 1 commi 641 e seguenti della legge n. 147/2013 e, per le stesse, i rapporti con l'utenza, secondo quanto stabilito

dal presente regolamento e dalla “Carta della qualità del Servizio Rifiuti per le attività svolte dal Comune” adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 03/12/2022 e successive integrazioni o modifiche.

CAPO III – SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Articolo 20: DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E COPERTURA DEI COSTI

1. La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato inoltre dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento sull'applicazione della TARI, per quanto applicabili.
3. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in base ai criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti di cui la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i. e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal comma 660 della medesima Legge.
6. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA.
7. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale (TEFA) per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 21: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

1. Il Piano Economico Finanziario è predisposto dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), corrispondente al Consiglio di Bacino Verona Nord nell'ambito del quale il Comune di Soave è inserito ai sensi della legge regionale del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 e provvedimenti attuativi.
2. Con propria deliberazione da assumere entro i termini di legge, il Consiglio Comunale prende atto del PEF predisposto e validato dall'ETC, per la quota di servizio relativa al territorio comunale di Soave.
3. Gli uffici comunali interessati sono tenuti a collaborare con l'ETC nella predisposizione del piano finanziario, fornendo con tempestività i dati e le informazioni a tal fine richieste.

CAPO IV – SISTEMA TARIFFARIO, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 22: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da:
 - a) **una quota fissa** relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, ai costi comuni riferiti alle attività di accertamento e riscossione, alla gestione del rapporto con gli utenti, alla promozione di campagne ambientali e alle iniziative volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, ai costi generali di gestione e ai crediti inesigibili, ai costi d'uso del capitale comprensivi della componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi e alla remunerazione del capitale investito, nonché, in linea generale, a tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;
 - b) **una quota variabile** relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, dei costi per le attività di trattamento e smaltimento/recupero al netto della somma dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché, in linea generale, tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che

dovessero intervenire

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, di cui all'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze per una quota, proporzionale ai risultati raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata nell'anno precedente.

Articolo 23: UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente e previa verifica da parte degli uffici. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio colf e badanti che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. A decorrere dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel

territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o che non hanno provveduto alla denuncia TARI, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume convenzionalmente come numero degli occupanti quello di 2 unità, fatta salva la possibilità di modificare i coefficienti di cui al precedente comma 3.

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità con le agevolazioni previste all'articolo 25.

9. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e a denunciare al Comune lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

10. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno di competenza, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

11. Se all'interno dell'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

12. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni del Capo V del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, aggiornate d'ufficio sulla base delle risultanze dei registri anagrafici.

Articolo 24: UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 158/1999.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del DPR 158/1999.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

5. Per utenze non domestiche si intendono tutti i locali ed aree scoperte operative non destinate all'uso abitativo, classificate nelle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999.

6. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma 1) viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, con la possibilità di differenziazione delle tariffe per il medesimo presupposto.

7. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Con "attività economica o professionale" si intende anche quella **non** esercitata in forma imprenditoriale o professionale. A titolo di esempio, si applicano le tariffe previste per le attività ricettive per gli immobili ad uso abitativo utilizzati **in tutto o in parte** a B&B, locazioni turistiche e simili.

9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale da altri elementi.

Articolo 25: ESENZIONI E RIDUZIONI

1. E' prevista una riduzione del 70% della sola parte variabile della TA.RI. per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo.

2. E' prevista una riduzione del 70% della sola parte variabile della TA.RI. per le abitazioni dell'unico residente che ha trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)

3. E' prevista la sola applicazione della componente fissa della TA.RI., laddove siano ravvisabili fabbricati strumentali all'attività agricola anche in ottemperanza del D.L. 201/2011, art. 14, c. 10 e del D. Lgs. 507/93, art. 62, c. 2, necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinati alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, all'allevamento e al ricovero degli animali, sempreché non costituiscano dimora effettiva di nucleo familiare, di coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali o di dipendenti dell'attività agricola determinato per un numero annuo di giornate lavorative inferiore a cento.
4. L'immobile è, infine, esente dal versamento del tributo con riferimento alle condizioni previste agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Articolo 26: CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, esse sono ammesse senza limiti, con la sola precisazione che esse operano esclusivamente sull'importo ottenuto dal calcolo delle riduzioni precedentemente applicate, quindi con aliquota marginale decrescente all'aumentare delle riduzioni e delle agevolazioni.

Articolo 27: MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari, socioculturali o del tempo libero, ecc.) è effettuato sulla base di una tariffazione puntuale, che applicherà l'ufficio preposto in base ai contratti e ai regolamenti vigenti.
2. Il tributo è applicato in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore.
3. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi, di cui al comma 1, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile in relazione al numero dei partecipanti e il cui svolgimento del servizio rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti/convenzioni inseriti nell'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il Soggetto gestore dell'impianto e il Comune, il tributo è assorbito dal contratto stesso.
4. In mancanza di contratto, il tributo è applicato secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

Articolo 28: RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

5. Nel calcolo delle superfici non sono considerate le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi (ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento) al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
- le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
 - le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile;
 - le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
6. Il contribuente che voglia usufruire dell'esenzione deve dichiarare, in sede di denuncia TA.RI, le aree della lavorazione industriale e le aree connesse (eventuali magazzini collegati all'attività produttiva occupati da merci e/o materie prime, eventuali aree di stoccaggio e deposito dei prodotti) e dimostrare il tipo di destinazione dell'area e la generazione di rifiuti speciali o pericolosi. E' in capo al contribuente provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione. Qualora le condizioni iniziali dovessero variare, sussiste l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio Tributi tutte le variazioni sulla destinazione d'uso dei locali e sulla loro capacità di produrre rifiuti speciali o pericolosi, pena la decadenza dell'intero beneficio.
7. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate, distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Falegnamerie, autocarrozzerie, fabbri, autofficine, gommisti, elettrauto, distributori di carburante (escluse le superfici ad uso di uffici, mense, spogliatoi, servizi, ristoro, assoggettate al tributo per l'intera superficie)	60%

Calzaturifici, industrie della carta e lavorazioni plastiche, marmifici, cantine vinicole, salumifici e macelli (escluse le superfici ad uso di uffici, mense, spogliatoi, servizi, ristoro, assoggettate al tributo per l'intera superficie)	80%
Lavanderie e tipografie artigiane (escluse le superfici ad uso di uffici, mense, spogliatoi, servizi ristoro, assoggettate al tributo per l'intera superficie)	50%
Studi medici, dentistici, laboratori odontoiatrici e simili (escluse le superfici adibite a sala d'aspetto, reception, servizi igienici, spogliatoi, corridoi, assoggettate al tributo per l'intera superficie)	50%

8. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Articolo 29: RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. La denuncia della superficie produttiva di rifiuti speciali deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'attività o della variazione delle superfici produttive dei rifiuti speciali. Tale denuncia deve essere presentata contestualmente all'istanza di riduzione della tassazione, con la seguente documentazione, allegata al presente regolamento di cui ne forma parte integrante e sostanziale:
- **ALLEGATO 1:** MODULO RICHIESTA ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.

Articolo 30: AUTONOMO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANE DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art.238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dalla Legge n. 118 del 2022), *“le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati **al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla*

quantità dei rifiuti conferiti”;

2. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani in conformità al suddetto art. 238 co.10 D.Lgs. 152/2006, sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Comune di Soave e al Consiglio di Bacino Verona Nord secondo le modalità previste all'articolo 32 del presente Regolamento;
3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione secondo le modalità previste all'articolo 32 del presente Regolamento;
4. Tali utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti, sono **escluse** dalla corresponsione della componente tariffaria (quota variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare **a riciclo** i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
6. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo determinata secondo la percentuale di riduzione direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
7. La riduzione di cui al comma 6 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune di Soave, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 31: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art.198, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006: *“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.”;*
2. Le utenze non domestiche possono conferire **al di fuori** del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati **tutti** a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al

recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa;

8. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni e dev'essere comunicata formalmente al Comune di Soave e al Consiglio di Bacino Verona Nord secondo le modalità previste all'articolo 32 del presente Regolamento;
9. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione secondo le modalità previste all'articolo 32 del presente Regolamento;

Articolo 32: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA ED IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui agli articoli 30 e 31 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune di Soave e al Consiglio di Bacino Verona Nord, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo i criteri della normativa vigente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- La tipologia ed i quantitativi stimati (sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) o CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti);
- la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con un soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettua il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 1 entro il termine del 30 giugno

è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, ne darà notizia al Consiglio di Bacino Verona Nord, nonché all'Ufficio Patrimonio ai fini del distacco dal servizio;

5. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale **ALLEGATO 2** al presente Regolamento di cui ne forma parte integrante e sostanziale, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente, da presentare tramite PEC al Comune o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.

6. Entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune di Soave i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

CAPO V – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA, RAPPORTI CON L'UTENZA E ATTIVITA' ACCERTATIVA

Articolo 33: SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Il tributo è applicato ed è riscosso dal Comune di Soave relativamente agli immobili ed aree

scoperte operative la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 34: SOSTITUZIONE DEL COMUNE AI SOGGETTI PASSIVI

1. Il pagamento della Tassa può venire assolto dal Comune, che si sostituisce così al Soggetto passivo, nei seguenti casi:
 - locali e aree adibite a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento per contratto, convenzione, norma di legge;
 - utenze domestiche connesse a nuclei familiari per cui sussista la condizione di indigenza accertata dal settore servizi alla persona;
 - utenze a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni totali o parziali, previa definizione di criteri generali;
 - edifici di culto;
 - realtà associative;
2. La sostituzione ha effetto anche per gli anni successivi, al permanere delle condizioni.

Articolo 35: DECORRENZA, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TA.RI. decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree operative. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel qual permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. La cessazione dell'occupazione, detenzione, possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione. A titolo di esempio, si considerano idonei a provare le circostanze di cui al presente comma copia risoluzione contratto di locazione, copia delle ultime bollette di conguaglio delle utenze di rete, copia del verbale di riconsegna immobile, copia degli atti di alienazione o l'attestazione del notaio rilasciata al momento del rogito, sempre che la consegna dell'immobile da parte dell'alienante non avvenga in data successiva all'atto.
3. *Le dichiarazioni di cessazione* producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni. Se la richiesta è presentata successivamente al termine predetto (novanta giorni), la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione.
4. Nel caso di subentro da parte di altro utente, la dichiarazione TARI presentata da quest'ultimo

produce effetto della dichiarazione di cessazione per il precedente possessore, detentore, occupante, salvo il caso di occupazione dell'immobile da parte di più nuclei. In tal caso, fermi i termini e gli obblighi dichiarativi, la cessazione avrà effetto dalla data indicata nella dichiarazione del subentrante.

5. *Le dichiarazioni di variazione* che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. In ogni caso, le variazioni in riduzione dei componenti attestate dai registri anagrafici producono il loro effetto dalla data della variazione anagrafica e non necessitano di dichiarazione.
6. Le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche sono accertate d'ufficio dal Comune di SOAVE all'inizio di ogni anno e comunque prima dell'emissione del "ruolo".
7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi utili ai fini della tassa rifiuti. In caso di mancata dichiarazione entro il termine di 90 giorni dal decesso del contribuente, l'Ufficio Tributi provvederà d'ufficio all'intestazione della nuova utenza.
8. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
9. Tutte le variazioni di superficie e di destinazione d'uso dei locali, le variazioni soggettive e del nucleo familiare che determinino un aumento o una riduzione del tributo, nonché le cessazioni dell'utenza si ritengono produttive di effetti a partire dall'anno d'Imposta successivo a quello di formulazione del "ruolo impositivo", se indicate dopo la formulazione del "ruolo" stesso.

Articolo 36: DICHIARAZIONE TA.RI.

1. La dichiarazione TA.RI. deve essere presentata, ai sensi della delibera ARERA 15/2022/R/Rif, entro 90 giorni dalla data di inizio o cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 11.
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune di Soave ogni circostanza rilevante per

l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

3. I modelli di dichiarazione sono disponibili presso l'Area Tributi del Comune di SOAVE, ovvero sul sito istituzionale comunale: <https://www.comunesoave.it/c023081/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/110>. I modelli, debitamente compilati e firmati, devono essere consegnati all'Ufficio Tributi del Comune di SOAVE, con consegna a mano, oppure spediti per raccomandata senza avviso di ricevimento oppure trasmessi tramite p.e.c. /mail istituzionale agli indirizzi del Comune di SOAVE.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
5. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova dichiarazione o sia accertata d'ufficio la cessazione dell'utenza.

Articolo 37: CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

6. Nella dichiarazione TA.RI. devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche: Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale, posta elettronica del contribuente, dati catastali, indirizzo di ubicazione (numero civico e numero dell'interno ove esistente), superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e la destinazione d'uso dei singoli locali; Numero degli occupanti (incluso i componenti non residenti ma dimoranti stabilmente), generalità e codice fiscale dei soggetti medesimi; Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;

Utenze non domestiche: Denominazione della ditta o ragione sociale della società, scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, recapito postale e di posta elettronica del contribuente (indirizzo PEC); Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione, dati catastali,

indirizzo di ubicazione (numero civico e dell'interno ove esistente), la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali (compilare ALLEGATO 1) opportunamente documentata; Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;

Articolo 38: VERSAMENTO

1. Il versamento del tributo è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con modello di pagamento unificato F24.
2. L'Area Tributi del Comune di SOAVE trasmette ai contribuenti presenti nella banca dati comunale un avviso bonario con allegato il modello F24 "precompilato" con l'importo da versare. L'importo viene calcolato sulla base delle dichiarazioni presentate e contiene l'importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale. Tale trasmissione non esonera il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare all'Area Tributi eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la predetta documentazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali, salva la possibilità di effettuare il versamento in soluzione unica entro la scadenza della prima rata. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio Comunale con il provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono riscossi in unica soluzione con un avviso suppletivo, inviato con le modalità di cui al comma 2, con scadenza di 30 giorni alla data di notificazione dell'avviso. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, è obbligo del contribuente di attivarsi per richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o per il ritiro degli stessi presso l'Ufficio Tributi del Comune.

Articolo 39: RICHIESTE, RECLAMI E RETTIFICA IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare reclami, richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati.
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti

amministrativi.

3. I reclami devono essere formulati per iscritto, in forma precisa e con tutte le informazioni necessarie ad individuare il problema, al fine di facilitare l'accertamento di quanto segnalato. I reclami possono essere presentati tramite e-mail, utilizzando un generico modulo di "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" o direttamente presso l'ufficio Tributi.
4. Informazioni e reclami riguardanti l'attività del servizio di gestione integrato dei rifiuti non in carico al Comune dovranno essere rivolte ai relativi gestori.

Articolo 40: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite P.E.C. quando risultante dai pubblici elenchi, di un sollecito di pagamento in forma di avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019. Con l'avviso viene intimato il pagamento della tassa, del tributo provinciale, delle spese di notifica, senza aggravio di sanzioni e interessi. Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di sollecito in difetto del quale, si applica la sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e gli interessi moratori maggiorati del saggio legale. Decorso il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, si procede alla riscossione forzata, secondo le procedure di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge 160/2019.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalla Legge n. 296/2006 e s.m.i., nonché dalle disposizioni normative vigenti in materia. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
8. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare richieste al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili attribuito, mediante personale debitamente autorizzato.

9. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.
10. Non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento qualora il relativo importo, comprensivo di sanzioni amministrative e di interessi, non superi l'importo di Euro 7,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 41: SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30% del tributo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste inviate dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
6. Ai fini di raccordo tra la normativa regolatoria in termini di qualità del servizio emanata da ARERA e la natura tributaria del prelievo, la sanzione per omessa dichiarazione si applica qualora la stessa non sia stata presentata **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello di inizio occupazione, di variazione o cessazione.
7. Il funzionario responsabile ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:
 - errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
 - omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità

materiale del contribuente ad adempiere;

- errore del contribuente conseguente ad errate o fuorvianti indicazioni del Comune in merito alla materia imponibile.
8. La sanzione è ridotta mediante lo strumento del “Ravvedimento”, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
 - ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - ad un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre il termine di cui al comma precedente.
9. Si ribadisce che l’istituto del Ravvedimento può essere applicato fino al momento della notificazione dell’atto che contesta la violazione delle norme tributarie. Ai fini della regolarizzazione dei versamenti mediante tale istituto occorre che la medesima regolarizzazione avvenga:
- prima che l’Ufficio abbia formalmente comunicato al contribuente che sono in corso verifiche o controlli relativamente alla sua posizione fiscale;
 - prima che l’Ufficio abbia notificato al contribuente gli avvisi di accertamento attraverso i quali viene contestato l’inadempimento fiscale se non vi è stata la comunicazione di cui al punto precedente.
10. La procedura di ravvedimento operoso non può essere applicata rispetto a posizioni già in corso di verifica o già contestate con avvisi di accertamento regolarmente notificati, nemmeno se riferite ad annualità diverse rispetto a quelle oggetto di verifica o accertamento.

Articolo 42: INTERESSI

1. Gli interessi, da applicare agli avvisi di accertamento, sono determinati in misura pari al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 43: DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune su richiesta del contribuente può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino a un massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di diciotto rate mensili.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al saggio legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza e al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 44: RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata, con affidamento a terzi autorizzati, dal Comune di SOAVE sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui all'ex Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A seguito della riforma approvata con la Legge

160/2019 la riscossione coattiva è inclusa nella fase accertativa in quanto l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo assolve, oltre alla funzione di accertamento dell'entrata, anche quella di riscossione coattiva una volta che il titolo è divenuto definitivo.

2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando sanzioni e interessi, non supera euro 7,00.
3. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 45: RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. Non si fa luogo a rimborso se l'importo complessivo non supera euro 10,00.
3. Il credito a favore del soggetto, espletata opportuna istruttoria dell'Ufficio, sarà compensato sul primo documento di pagamento disponibile o rimborsato per la parte eccedente. Il rimborso potrà avvenire esclusivamente sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza. Nel caso di avvenuta compensazione tecnica, si avvisa il contribuente tramite idonei mezzi di conoscenza dell'accadimento (raccomandata A/R, PEC, etc.).
4. Nel caso di pagamento a Comune incompetente, il Soggetto passivo d'Imposta può limitarsi alla presentazione di una comunicazione al Comune di SOAVE e all'altro Comune. Il Comune di SOAVE e l'altro Comune, effettueranno le rispettive regolarizzazioni contabili, ferma restando la piena validità del pagamento eseguito.

Articolo 46: CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 come modificato dalla Legge n.130 del 31 agosto 2022.

Articolo 47: ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Gli avvisi di accertamento dell'Imposta possono essere oggetto di adesione, con le procedure previste dal D. Lgs. 218/97.
2. Il procedimento può essere attivato d'ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento o su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta, nel caso, notifica dell'avviso di accertamento.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, sono esclusi dal campo applicativo dell'istituto, le questioni regolate da norme di legge e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. La conseguenza del mancato rispetto del comma precedente comporta l'inapplicabilità della sospensione di 90 giorni per l'impugnazione dell'atto e per il pagamento del tributo.
5. Può essere chiesta polizza fideiussoria per importi superiori a Euro 20.000,00 e l'adesione si perfeziona a partire dal pagamento delle somme dovute e non dalla firma dell'accordo.

Articolo 48: DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.